

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Detrazione spese per box auto pertinenziale anche senza bonifico***

di **Alessandro Bonuzzi**

La [circolare AdE 43/E](#) di ieri fornisce chiarimenti in ordine alla spettanza della detrazione prevista per le **spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'[articolo 16-bis del TUIR](#).

È noto che tale disposizione prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF lorda *“un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed **effettivamente rimaste a carico** dei contribuenti che **possiedono o detengono**, sulla base di un titolo idoneo, l'**immobile** sul quale sono effettuati”* alcuni interventi specificatamente individuati. Anche per le spese effettuate nel corso del 2016 il beneficio è **potenziato** poiché la percentuale di detrazione è del 50%, su un importo massimo di spesa di 96.000 euro.

Il documento di prassi di ieri ha ad oggetto gli **interventi** relativi alla **realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali** individuati alla lettera d) dell'elenco contenuto nell'[articolo 16-bis](#).

In particolare, il **dubbio interpretativo** alla base della pronuncia dell'Agenzia riguarda la possibilità di poter beneficiare della detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto del *box* auto - limitatamente alle spese di costruzione - **sebbene** il **prezzo** del *box* stesso e dell'appartamento, a cui il posto auto è asservito, sia stato sostenuto mediante **assegni bancari**.

Si ricorda, infatti, che, per fruire dell'agevolazione, costituisce **condizione necessaria** l'aver effettuato il pagamento delle spese detraibili mediante **bonifico bancario** dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Questa modalità di pagamento è, infatti, **strumentale** all'applicazione della **ritenuta d'acconto**, che le banche e Poste Italiane devono operare nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati i compensi per la realizzazione dell'intervento e che ha come **finalità** quella di **garantire la corretta tassazione del reddito in capo al percettore**.

In tal senso si è espressa la [risoluzione AdE 55/E/2002](#), secondo cui la **non completa** compilazione del bonifico bancario/postale, che **pregiudica** in maniera definitiva l'**applicazione** della ritenuta, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della **ripetizione** del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.

Con la circolare di ieri, l'Ufficio **supera** tale linea interpretativa, precisando che il beneficio spetta anche nei casi in cui il **pagamento non sia stato eseguito con bonifico bancario o postale** qualora risulti comunque **soddisfatta** la **finalità** della **norma agevolativa**, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione dell'intervento edilizio.

E ciò si verifica allorché il venditore:

- attesti nell'**atto notarile** di **aver ricevuto** le **somme della cessione del box pertinenziale**; e
- rilasci una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che certifichi che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella **contabilità dell'impresa** ai fini della loro concorrenza al **reddito**.

Inoltre, la detrazione spetta anche quando il bonifico è stato compilato in modo da **non consentire** alle banche o a Poste italiane di applicare la ritenuta. In tal caso è necessario che il beneficiario dell'accredito attesti nella **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** di aver **ricevuto** le somme e di averle incluse nella **contabilità dell'impresa** ai fini della determinazione del suo reddito.

